



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 01101135711 – Fax 01101135719

www.comune.torino.it/circ7 - segreteria7@comune.torino.it

Segreteria - tel. 01101135732 / 35718



Prot. n. 189/T2.160,2

Torino,

26 GEN. 2022

Alla Consiglieria
della Circoscrizione 7
Patrizia ALESSI

S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza – prot. 3540 del 28/12/21.**

“Buca in via Salerno di fronte al numero 23”.

Gentile Consiglieria,
in merito all'interpellanza in oggetto si comunica che è stata emessa l'Ordinanza n. 52/2021 del 06/09/2021.

La Divisione Infrastrutture e Mobilità contatterà l'Amministratore dello stabile in questione per sollecitare l'intervento e chiedere informazioni sui tempi della riparazione.

Relativamente ai punti 2 e 3 dell'interpellanza si precisa che con Ordinanza n. 7796 del 06/12/2021 (che si allega alla presente), il parcheggio “ad personam” di via Salerno 23, contrassegno n. 25686, è stato revocato.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Luca DERI



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)
AREA MOBILITA'
S. ESERCIZIO (D37B)**

ATTO N. ORDD 7796

Torino, 06/12/2021

ORDINANZA

OGGETTO: REVOCA PARCHEGGIO AD PERSONAM VIA SALERNO N.CIV. 23 -
CONTRASSEGNO N. 25686 - CIRC. 7

IL DIRIGENTE

visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

visto il provvedimento della Sindaca prot. 3487 del 26 febbraio 2021 con cui si conferisce al dr. Angelo Turiano l'incarico di direzione del Servizio Esercizio da espletare nell'ambito della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Area Mobilità;

visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";

visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, per cui i comuni possono con ordinanza:

- con riferimento alla lett. a in combinato disposto con l'art.6, comma 4, lett.b, "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";
- con riferimento alla lett. d, "riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli ... omissis ..., nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ... omissis";
- con riferimento alla lett. e, "stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli";

visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ed in particolare l'art. 28 rubricato "Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate";

visto l'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) rubricato "Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide", ed in particolare il comma 5 che dispone che "Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili";

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2012 (mecc. 2012 01582/119) relativa al "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE", che stabilisce, tra l'altro, l'incompatibilità tra la riserva personale di sosta di cui all'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) presso l'abitazione e/o il luogo di lavoro, e il servizio di trasporto disabili disciplinato dal citato regolamento;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 (mecc. 2019 06473/119) avente per oggetto "RISERVE DI SOSTA PER DISABILI E PERMESSO GRATUITO DI SOSTA PER DISABILI. APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE", modificata dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 28 gennaio 2020 (mecc. 2020 00249/119), avente per oggetto "MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA GRATUITA PER PERSONE CON DISABILITÀ. APPROVAZIONE";

vista l'ordinanza n. **83728 del 02.10.2015**, che ha istituito in **via Salerno**, il divieto di sosta permanente con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. **25686**, rilasciato dal Comune di Torino, per un posto auto, **sul lato OVEST della via, fronte n.civ. 23**;

tenuto conto che dalle verifiche anagrafiche effettuate non sussistono più le motivazioni per mantenere la riserva di sosta "ad personam";

ORDINA

in via Salerno, n.civ. 23

- la revoca dell'ordinanza n. **2015 83728 del 02.10.2015**, meglio specificata in premessa;
- la pubblicità del presente provvedimento mediante la rimozione della segnaletica;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Angelo Turiano

